

37 354 - 25



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Ercole Aprile - Presidente -
Anna Criscuolo
Giuseppina Anna R. Pacilli - Relatrice -
Pietro Silvestri
Debora Tripicciono

Sent. n. 1099/2025
P.U. - 07/10/2025
R.G.N. 11383/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

██████████ nata a ██████████ il ██████████

avverso la sentenza emessa il 7/10/2024 dalla Corte di appello di Firenze

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
udito il Sostituto Procuratore Generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. ██████████, difensore della parte civile, che si è riportato alle conclusioni scritte, che ha depositato unitamente alla nota spese;
udito l'Avv. ██████████ ██████████ ██████████, difensore della ricorrente, che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso.

4

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 ottobre 2024 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa il 14 luglio 2020 dal Tribunale di Livorno, con cui [REDACTED] è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 1, cod. pen.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato contestato. La Corte di appello ha ritenuto che il padre del minore avesse provveduto a tutte le necessità del figlio, mentre la madre aveva utilizzato il contributo, versato dal padre, per alimentare un piano di investimento. Secondo la ricorrente, però, tale piano sarebbe stato aperto dieci anni prima e si sarebbe arricchito dei suoi frutti; inoltre, tutte le spese, sostenute da [REDACTED] [REDACTED] sarebbero state fatte a discrezione di questi e sempre con l'opposizione dell'imputata, dato che: il bambino aveva il suo pediatra, che lo seguiva; l'abbigliamento acquistato era voluttuario, perché il bambino aveva tutto il necessario per vestirsi; i soggiorni presso la località turistica per sciare e gli acquisti per i buffet erano spese straordinarie, che, non essendo state concordate con la madre, dovevano essere corrisposte per intero dal padre, atteso che a quest'ultimo competeva già il 90% delle stesse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto nei limiti di seguito indicati.

2. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado, con cui il Tribunale di Livorno, a fronte della contestazione formulata ai sensi dell'art. 570, commi primo e secondo, n. 1, cod. pen., ha condannato l'imputata per il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 1, cod. pen.

La menzionata Corte ha affermato che dalle emergenze istruttorie era risultato che, ottenuta la materiale disponibilità delle somme di denaro, corrisposte mensilmente da [REDACTED] [REDACTED] per il mantenimento del figlio, l'imputata non le aveva destinate, quantomeno non integralmente, come avrebbe dovuto, al soddisfacimento delle esigenze del figlio. Ha ritenuto integrato, quindi, il reato di malversazione dei beni del figlio minore.

Siffatta conclusione è errata.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che non è configurabile il delitto di malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore, previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 1), cod. pen., con riguardo alla gestione delle somme versate dal genitore non affidatario al genitore affidatario, vantando quest'ultimo un diritto *iure proprio* su tali somme (Sez. 6, n. 25935 del 29/04/2025, A., Rv. 288315 – 01).

Si è sottolineato che il reato postula che la condotta abbia ad oggetto beni di cui il minore è titolare: ciò che, nel caso di specie, non è ravvisabile.

Alla contribuzione del genitore obbligato, infatti, corrisponde un diritto *iure proprio* del genitore affidatario, senza che possano prospettarsi un obbligo di rendiconto e la titolarità del bene in capo al figlio minore. Qualora la condotta del genitore affidatario risulti inadeguata rispetto all'interesse del figlio, potrebbe configurarsi, a carico di tale genitore, il reato di violazione dell'obbligo di assistenza, nelle sue varie declinazioni, oppure potrebbero prospettarsi una incuria e una negligenza tali da tradursi in condotta pregiudizievole, a cui potrebbero conseguire provvedimenti inerenti alla responsabilità genitoriale. In nessun caso, però, con riguardo alla gestione delle somme, oggetto di contribuzione da parte del genitore non affidatario, potrebbe ravvisarsi l'ipotesi della malversazione o dilapidazione di beni del minore, ritenuta, invece, dai Giudici del merito nel caso in esame.

Ne discende che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con riferimento alla condotta contestata ai sensi dell'art. 570, comma secondo, n. 1), cod. pen., perché il fatto non sussiste.

3. Va aggiunto che entrambi i Giudici del merito, nel condannare l'imputata per il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 1, cod. pen., hanno considerato assorbito il reato di cui all'art. 570, comma primo, cod. pen., pure contestato all'imputata, ossia l'essersi sottratta agli obblighi educativi e di assistenza morale inerenti alla responsabilità genitoriale.

Venuto meno il reato assorbente, permane quello ritenuto assorbito, con la conseguenza che la Corte di appello deve accertare se i fatti emersi integrino il reato di cui all'art. 570, comma primo, cod. pen.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio su tale capo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alla condotta contestata ai sensi dell'art. 570, comma secondo, n. 1), cod. pen., perché il

fatto non sussiste. Annulla la medesima sentenza con riferimento alla condotta contestata ai sensi dell'art. 570, comma primo, cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.

Così deciso il 7 ottobre 2025.

Il Consigliere estensore

Giuseppina A. R. Pacilli

Giuseppina A. R. Pacilli

Il Presidente

Ercole Aprile

Ercole Aprile

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

Ercole Aprile

Ercole Aprile

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 17 NOV 2025
II FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Giuseppina Cirimele